

Codice A1604A

D.D. 14 agosto 2015, n. 347

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Lago" ubicato in localita' Poggio Pelato, nel Comune di Pianfei (CN).

L'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pianfei (CN) – con istanza in data 21 dicembre 2012 ha inoltrato alla Provincia di Cuneo domanda di variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua in sanatoria ad uso potabile dal pozzo denominato “Lago”, ubicato in località *Poggio Pelato*, nel medesimo Comune di Pianfei (portata massima pari a 13,00 l/s, portata media pari a 7,4835 l/s cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile pari a 236.000,00 metri cubi).

La Provincia di Cuneo, con nota in data 31 dicembre 2013, ha trasmesso il verbale della visita locale di istruttoria del 17 dicembre 2013 comunicando al Proponente che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione sospendendo, tuttavia, il procedimento di concessione in attesa della predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione come previsto dall'articolo 17, comma 3 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e successive modifiche ed integrazioni.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Cuneese”, d'intesa con il Comune di Pianfei (CN) e con l'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A., con nota in data 20 maggio 2015 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del suddetto pozzo “Lago”, ubicato in località *Poggio Pelato* nella particella catastale n. 471 del foglio di mappa n. 18 censito al C.T.U. del medesimo Comune di Pianfei.

La captazione, perforata nel 2006 e profonda circa 84,00 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente il sistema acquifero profondo ospitato nel substrato roccioso fratturato, costituito principalmente da calcescisti e ofioliti (serpentiniti), tra -60,00 e -75,00 metri.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima di esercizio del pozzo – pari a 7,50 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico nel quale i parametri per l'implementazione del modello di calcolo non sono stati determinati direttamente ma sono stati stimati dai dati di letteratura e tenendo conto delle caratteristiche litostratigrafiche del pozzo; pertanto, l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, cautelativamente, le seguenti caratteristiche dimensionali:

zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;

zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;

zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “Comune di Pianfei – Lavori di sistemazione area di rispetto pozzo in Località Lago – Definizione superfici delle aree di salvaguardia al pozzo idropotabile esistente e coordinate di riferimento – Scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Il Comune di Chiusa Pesio (CN), interessato per una parte del proprio territorio comunale dalla zona di rispetto allargata così ridefinita, con nota del 9 aprile 2013, ha espresso parere favorevole alla proposta di perimetrazione sopraindicata.

L'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, con nota in data 23 aprile 2015, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, esprimendo parere favorevole.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Mondovì, con nota in data 11 maggio 2015, ha sottolineato che esegue periodicamente i controlli analitici previsti dalla legge vigente – decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i. – dell'acqua captata dal pozzo in esame rilevando, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 4) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24, in data 18 giugno 2015.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è uguale alla portata massima di esercizio del pozzo, pari a 7,50 l/s.

Accertato che il pozzo "*Lago*", ubicato in località *Poggio Pelato*, nel Comune di Pianfei (CN), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, trasmesso con nota in data 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

si provveda allo spostamento della viabilità comunale – attualmente ricadente all'interno della zona di tutela assoluta – a monte dell'attuale sedime e ad una distanza di oltre 10 metri dal pozzo, come predisposto dal progetto di rilocalizzazione contenuto nella documentazione trasmessa;

si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;

si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alla fossa biologica a servizio del fabbricato con destinazione d'uso commerciale a bar adiacente al bacino idrico utilizzato anche per la pesca sportiva – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Cuneo da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista l'istanza dell'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pianfei (CN) – in data 21 dicembre 2012, alla Provincia di Cuneo per ottenere la variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua in sanatoria ad uso potabile dal pozzo denominato “Lago”, ubicato in località *Poggio Pelato*, nel medesimo Comune di Pianfei (portata massima pari a 13,00 l/s, portata media pari a 7,4835 l/s cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile pari a 236.000,00 metri cubi);

vista la nota del 31 dicembre 2013 con la quale la Provincia di Cuneo ha trasmesso il verbale della visita locale di istruttoria del 17 dicembre 2013 comunicando al Proponente che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione sospendendo, tuttavia, il procedimento di concessione in attesa della predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione come previsto dall'articolo 17, comma 3 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e successive modifiche ed integrazioni;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, in data 23 aprile 2015 – prot. n. 32512;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Mondovì, in data 11 maggio 2015 – prot. n. 0046110;

vista la nota del 9 aprile 2013 – prot. n. 1769 con la quale il Comune di Chiusa Pesio (CN), interessato per una parte del proprio territorio comunale dalla zona di rispetto allargata così ridefinita, ha espresso parere favorevole alla proposta di perimetrazione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “*Cuneese*”, in data 20 maggio 2015 – prot. n. U_931, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *“Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri*

numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

determina

L'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato “Lago” ubicato in località *Poggio Pelato*, nel Comune di Pianfei (CN), è definita come risulta nell'elaborato “*Comune di Pianfei – Lavori di sistemazione area di rispetto pozzo in Località Lago – Definizione superfici delle aree di salvaguardia al pozzo idropotabile esistente e coordinate di riferimento – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 7,50 l/s. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001. Inoltre nella zona di rispetto sono vietati il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite. Per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pianfei (CN) – Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

provvedere allo spostamento della viabilità comunale – attualmente ricadente all'interno della zona di tutela assoluta – a monte dell'attuale sedime e ad una distanza di oltre 10 metri dal pozzo “Lago”, come predisposto dal progetto di rilocalizzazione contenuto nella documentazione trasmessa;

provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;

provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a

garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alla fossa biologica a servizio del fabbricato con destinazione d'uso commerciale a bar adiacente al bacino idrico utilizzato anche per la pesca sportiva – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito competenti per territorio e con frequenza da definire, il monitoraggio qualitativo delle acque del bacino idrico utilizzato anche per la pesca sportiva nelle porzioni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia – ad integrazione dei controlli analitici sulle acque emunte dal pozzo previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pianfei – Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. – per la tutela del punto di presa; l'amministrazione provinciale dovrà provvedere a redigere il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo riportando come portata massima estraibile 7,50 l/s, ovvero la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento; alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Pianfei e di Chiusa Pesio, affinché gli stessi provvedano a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Paolo Mancin